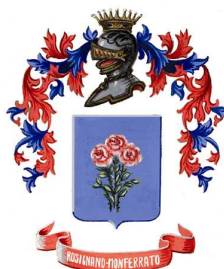


COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

Provincia di Alessandria



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

**Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 21.06.2012
Modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 09.08.2013
Modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 02.07.2014**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	
Art. 2 – Disciplina	
Art. 3 – Determinazione dell'aliquota	
Art. 4 – Soggetto attivo	
Art. 5 – Soggetto passivo	
Art. 6 - Esenzioni	
Art. 7 – Versamento dell'addizionale IRPEF	
Art. 8 – Disposizioni finali	

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i. e del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2 - Disciplina

- 1) Ai sensi dell'art.1, comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

- 1) Per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella seguente misura

0,75% (zero virgola settantacinque %) annuo

- 2) L'aliquota di cui al punto 1) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Art. 4 – Soggetto attivo

- 1) L'addizionale è dovuta al Comune di Rosignano Monferrato dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente

Art. 5 – Soggetto passivo

- 1) L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando le aliquote indicate all'art.3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6 - Esenzioni

- 1) Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinanti requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
- 2) L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un **reddito complessivo IRPEF non superiore a € 7.500,00** (settemilacinquecento/00).
- 3) I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 2 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 7 – Versamento dell'addizionale IRPEF

- 1) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 8 – Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.